

Repertorio n. 3115

Raccolta n. 2131

(esente da bollo art.19 tabella All.B al D.P.R. 26 ottobre 1972 n.642
e art.223 duodecies disp.trans. Cod.Civ.)

**VERBALE DI ASSEMBLEA
REPUBBLICA ITALIANA**

Ventotto giugno duemilaventitre, alle ore undici e minuti trenta.

In Bergamo, nel mio studio alla via Spaventa n. 7.

Avanti a me, Dottor **Corrado DE ROSA**, notaio in Bergamo, iscritto al collegio notarile di Bergamo,

è presente il signor

CASALI Giuseppe, nato a Bergano il 31 marzo 1960, domiciliato per la carica presso la sede della infradetta società, il quale mi dichiara di intervenire al presente atto nella sua qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione della

"SOCIETA' COOPERATIVA AGRICOLA DI CONSUMO A R.L."

con sede in Suisio (BG), Piazza Papa Giovanni XXIII n. 6, codice fiscale, partita IVA e numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di Bergamo: 00318560166, R.E.A. n. BG-52035, iscritta all'Albo delle Cooperative, sezione cooperative a mutualità prevalente, categoria cooperative di consumo, con il n. A138499.

Il comparente, della cui identità personale io notaio sono certo, mi chiede di ricevere il verbale di deliberazione dell'assemblea dei soci della predetta società, che si tiene in questo luogo, giorno ed ora, in seconda convocazione, in esito a regolare convocazione diramata a norma dell'articolo 26 del vigente Statuto sociale ed in tempo utile, come il Presidente mi dichiara sotto la sua personale responsabilità, per deliberare sul seguente

ordine del giorno

- Adozione di un nuovo testo di statuto modellato alle norme sulle società per azioni.

Aderendo a tale richiesta io notaio do atto di quanto segue.

Assume la presidenza dell'Assemblea ai sensi dell'art. 30 del vigente Statuto lo stesso comparente signor CASALI Giuseppe, il quale

consta e fa constare

- che è presente unicamente il socio CASALI Giuseppe, sopra generalizzato, sui totali 400 soci;

- che l'unico socio presente è legittimato ad intervenire in assemblea e ad esprimere il proprio voto, in quanto iscritto nel libro dei soci da almeno novanta giorni, come previsto dall'art. 2538 Cod.civ. e dall'articolo 29 dello Statuto sociale;

- che per l'Organo Amministrativo, è presente il solo Presidente signor CASALI Giuseppe. Sono assenti giustificati il Vice Presidente PAGNONCELLI Diego ed i consiglieri VERZENI Giovanni, RIVA Melissa, TASCA Lorenzo, TIRONI Antonella, CORBETTA Giovanni, LODOVICI Giacomo e CORBETTA Matteo;

- che non è costituito l'Organo di Controllo;

- che è verificata l'identità e la legittimazione del comparente.

Il presidente dichiara pertanto che la presente Assemblea, che si svolge in seconda convocazione essendo la prima andata deserta, è validamente costituita ed è idonea a deliberare su quanto posto all'ordine del giorno, in quanto ai sensi dell'art. 27 del vigente Statuto l'assemblea è validamente costituita, in seconda convocazione, *qualunque sia il numero di soci intervenuti o rappresentati aventi diritto al voto.*

Venendo alla trattazione dell'unico punto all'Ordine del Giorno, il Presidente espo-

Registrato

Agenzia delle Entrate
Ufficio di Bergamo

il 11/07/2023

al n. 30303

Serie 1T

Esatti Euro 200,00

Iscritto

Registro Imprese
di Bergamo

il 13 luglio 2023

n. 73463 di protocollo

ne le ragioni che rendono opportuno procedere all'approvazione e adozione di un nuovo testo di Statuto, modellato sulle disposizioni in materia di società per azioni, in luogo dello Statuto vigente, modellato sulle disposizioni in materia di società a responsabilità limitata, e nello specifico illustra le modifiche più rilevanti.

In particolare, si propone:

1) di adottare un nuovo testo di statuto sociale prevedendo l'applicazione, in via sussidiaria e in quanto compatibile, delle norme dettate per le società per azioni in luogo di quelle dettate per le società a responsabilità limitata. A tal fine si specifica, agli articoli 8 e 34 del nuovo testo, che il capitale è suddiviso in azioni sociali (non rappresentate da certificati azionari, ai sensi dell'art. 2346 c.c.) anziché in quote e si inserisce, agli articoli 22 e seguenti, la distinzione tra assemblea ordinaria e straordinaria;

2) fermo e invariato il contenuto essenziale delle norme in tema di scopo e di oggetto sociale, si propone un riordino degli articoli 3 e 4, con una migliore rappresentazione del relativo contenuto;

3) di modificare la clausola di esclusione, limitando i casi di esclusione del socio, fermi quelli di perdita dei requisiti per l'ammissione e di grave inadempienza delle obbligazioni derivanti dalla legge, dallo statuto, dal regolamento o dal rapporto mutualistico, a quelli previsti dagli articoli 2286 e 2288 del Codice civile. Si propone altresì di innalzare da un anno a cinque anni il termine entro il quale il socio receduto o escluso, o gli eredi del socio defunto, possono fare richiesta di rimborso della relativa quota sociale;

4) di modificare la disciplina relativa ai soci sovventori, rimuovendo l'obbligo di sottoscrivere un numero minimo di quote di sovvenzione e modificando la clausola di gradimento, prevedendo che l'alienazione delle relative quote sia libera, qualora non intervenga la designazione da parte dell'Organo Amministrativo, in alternativa all'acquirente proposto, di un diverso soggetto gradito;

5) di inserire un articolo dedicato alla possibilità di emettere, con delibera dell'assemblea ordinaria, obbligazioni ed altri strumenti finanziari, ivi prevedendo altresì l'approvazione di un regolamento appositamente predisposto per disciplinarne i relativi importi, rendimenti, termini e modalità di circolazione;

6) di modificare la disciplina dell'Assemblea dei Soci:

- * adeguandone le competenze al modello societario che si propone di adottare per la Cooperativa;

- * eliminando la previsione della possibilità di assumere decisioni tramite consultazione scritta o consenso espresso per iscritto, e di inserire la possibilità che la partecipazione alle riunioni dell'Assemblea dei Soci avvenga a mezzo teleconferenza o videoconferenza, indi specificando le condizioni da rispettare per la validità della riunione svolta con intervenuti "da remoto";

- * specificando la disciplina della rappresentanza dei soci imprenditori individuali e persone giuridiche in Assemblea nonché precisando i limiti alla facoltà di partecipazione per delega;

- * stabilendo l'alzata di mano quale metodo ordinario di votazione in Assemblea, salvo diverso metodo deliberato dall'assemblea, escluso il voto segreto, e salvi i diversi metodi stabiliti per le elezioni delle cariche sociali;

7) di revisionare le norme in tema di Organo amministrativo:

- * prevedendo che il Consiglio di Amministrazione non debba più comporsi necessariamente di nove consiglieri, bensì possa comporsi di un numero variabile tra tre e nove consiglieri;

- * prevedendo la possibilità di affidare l'amministrazione della società a soggetti

non soci, purché la maggioranza dei membri del Consiglio di Amministrazione sia scelta tra i soci cooperatori;

* prevedendo che la convocazione debba farsi a mezzo lettera, fax o e-mail non meno di cinque giorni prima dell'adunanza, o, nei casi urgenti, per telegramma almeno un giorno prima dell'adunanza;

* eliminando la previsione della possibilità di assumere decisioni tramite consultazione scritta o consenso espresso per iscritto;

* inserendo in capo agli amministratori obblighi di informazione o di astensione per il caso di conflitto di interessi con la Cooperativa;

* modificando la disciplina dei compensi degli amministratori, in particolare non riconoscendo alcun compenso agli stessi se non espressamente deliberato dall'Assemblea dei Soci;

Tutto ciò detto, il Presidente invita l'assemblea a deliberare.

A seguito di approfondita discussione, il Presidente dichiara che l'Assemblea, con voto palese espresso per alzata di mano, con l'approvazione dell'unico socio presente, come da dichiarazione effettuata dallo stesso Presidente,

delibera

1) di approvare le proposte illustrate dal Presidente in narrativa;

2) di approvare un nuovo testo di Statuto Sociale, portante le modifiche sopra esposte, che risulta dal documento allegato al presente atto sotto la **lettera "A"**, ai fini della pubblicazione presso il Registro delle Imprese;

3) di dare atto che, ai fini della pubblicità camerale, restano invariate: la denominazione sociale, la durata della società, la sede sociale, la scadenza degli esercizi sociali, la clausola di recesso, la clausola compromissoria.

4) di dare mandato all'Organo Amministrativo per la completa esecuzione delle precedenti deliberazioni.

Indi, null'altro essendovi a deliberare, e nessun altro chiedendo la parola, il Presidente dichiara sciolta la presente assemblea alle ore dodici e minuti trenta.

Il comparente mi dispensa dalla lettura di quanto allegato.

Io notaio ho letto questo atto al comparente, il quale lo approva dichiarandolo conforme alla propria volontà e con me lo sottoscrive alle ore dodici e minuti trentacinque.

Scritto con mezzo elettromeccanico da persona di mia fiducia e completato di mia mano su sei pagine di due fogli.

F.to Giuseppe CASALI

F.to Corrado DE ROSA (L.S.)

Allegato "A" all'atto nn. 3115/2131 di repertorio.

TITOLO I

DENOMINAZIONE - SEDE – DURATA

Articolo 1 (Denominazione e sede)

E' vigente la Società cooperativa denominata:

"SOCIETA' COOPERATIVA AGRICOLA DI CONSUMO A R.L.".

La cooperativa ha sede in Suisio (BG).

La Cooperativa potrà istituire, con delibera dell'organo amministrativo, sedi secondarie, succursali, agenzie e rappresentanze su tutto il territorio nazionale.

Articolo 2 (Durata)

La Cooperativa ha durata fino al 31 dicembre 2050 e potrà essere prorogata con deliberazione dell'Assemblea straordinaria. In questo caso è fatto salvo il diritto di recesso per i soci dissenzienti.

TITOLO II

SCOPO – OGGETTO

Articolo 3 (Scopo mutualistico)

La Cooperativa non ha scopo di lucro e persegue lo scopo mutualistico, volto A far conseguire ai soci il vantaggio economico di contrarre con la Società, tramite scambi mutualistici attinenti l'oggetto sociale, alle migliori condizioni possibili.

Scopo della cooperativa è altresì quello di procurare ai soci occasioni di lavoro e svolgere l'attività di vendita di prodotti e servizi prevalentemente nei confronti dei soci; pertanto, ove possibile, la Società si avvarrà, nello svolgimento della propria attività, delle prestazioni lavorative dei soci individuati con le competenze richieste.

La Cooperativa può operare anche con terzi.

La Cooperativa è retta secondo i principi della mutualità ai sensi di legge.

Al fine della qualificazione di cooperativa a mutualità prevalente la cooperativa:

(a) non potrà distribuire dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;

(b) non potrà remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci operatori in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi;

(c) non potrà distribuire riserve fra i soci operatori;

(d) dovrà devolvere, in caso di scioglimento della cooperativa, l'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.

I principi in materia di remunerazione del capitale, di riserve indivisibili, di devoluzione del patrimonio residuo e di devoluzione di una quota degli utili annuali ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, sono inderogabili e devono essere di fatto osservati.

Gli amministratori documenteranno la condizione di prevalenza di cui all'articolo 2512 c.c. nella nota integrativa al bilancio, evidenziando contabilmente i parametri di cui all'articolo 2513 c.c..

Articolo 4 (Oggetto sociale)

La Cooperativa, nel perseguimento dello scopo mutualistico, ha ad oggetto l'acquisto e la manipolazione di generi alimentari, agricoli e di abbigliamento per distribuirli ai soci alle migliori condizioni di mercato.

Essa mira a promuovere altresì tutte quelle iniziative che possano contribuire a migliorare le condizioni economiche e sociali dei soci.

Per il raggiungimento degli scopi sociali la Società potrà integrare la propria attività con quella di altri enti cooperativi e non, promuovendo ed aderendo a consorzi ed enti di secondo livello.

Nei limiti e secondo le modalità previste dalle vigenti norme di legge la Cooperativa potrà svolgere qualunque altra attività connessa o affine agli scopi sopraelencati, nonché potrà compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni di natura immobiliare, mobiliare, commerciale, industriale e finanziaria necessarie od utili alla realizzazione degli scopi sociali o comunque, sia direttamente che indirettamente, attinenti ai medesimi, compresa l'istituzione, costruzione, acquisto di magazzini, attrezzature ed impianti atti al raggiungimento degli scopi sociali.

Le attività di cui al presente oggetto sociale saranno svolte nel rispetto delle vigenti norme in materia di esercizio di professioni riservate per il cui esercizio è richiesta l'iscrizione in appositi albi o elenchi.

Essa può altresì assumere, in via non prevalente, interessenze e partecipazioni, sotto qualsiasi forma, in imprese, specie se svolgono attività analoghe e comunque accessorie all'attività sociale, con esclusione assoluta della possibilità di svolgere attività di assunzione di partecipazione riservata dalla legge a cooperativa in possesso di determinati requisiti, appositamente autorizzate e/o iscritte in appositi albi.

La Cooperativa inoltre, per stimolare e favorire lo spirito di previdenza e di risparmio dei soci, potrà istituire una sezione di attività, disciplinata da apposito regolamento, per la raccolta di prestiti limitata ai soli soci ed effettuata esclusivamente ai fini dell'oggetto sociale. È in ogni caso esclusa ogni attività di raccolta di risparmio tra il pubblico.

La cooperativa potrà costituire fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale nonché adottare procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo o all'ammodernamento aziendale, ai sensi della Legge 31.1.1992 n. 59 ed eventuali norme modificative ed integrative.

TITOLO III SOCI E AZIONI

Articolo 5 (Numero e requisiti dei soci)

Il numero dei soci cooperatori è illimitato e non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge.

I soci cooperatori:

- Concorrono alla gestione dell'impresa partecipando alla formazione degli organi sociali ed alla definizione della struttura di direzione e conduzione dell'impresa;
- Partecipano all'elaborazione di programmi di sviluppo e alle decisioni concernenti le scelte strategiche, nonché alla realizzazione dei processi produttivi dell'azienda;
- Contribuiscono alla formazione del capitale sociale.

Non possono essere soci coloro che si trovino in effettiva concorrenza con la cooperativa, secondo la valutazione del consiglio di Amministrazione.

Possono altresì essere soci cooperatori persone fisiche e giuridiche, fatto salvo quanto disposto dal 2 comma dell'art.2522 c.c., che possiedono i necessari requisiti professionali e svolgono la loro attività lavorativa per il raggiungimento degli scopi sociali, mettendo a disposizione le proprie capacità professionali, in rapporto allo stato di attività ed al volume di lavoro disponibile.

Articolo 6 (Domanda di ammissione)

Chi intende essere ammesso come socio deve presentare al Consiglio di Amministrazione domanda scritta che dovrà contenere, se trattasi di persona fisica:

- a) l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita;
- b) l'indicazione del possesso dei requisiti di cui al precedente articolo 5;
- c) il numero di azioni che propone di sottoscrivere;
- d) la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente statuto e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;
- e) la espressa e separata dichiarazione di accettazione della clausola di conciliazione e arbitrale contenuta nell'articolo 37 e seguenti del presente statuto e di presa visione effettiva del regolamento della camera di conciliazione e arbitrale.

Se trattasi di cooperativa, associazioni od enti, oltre a quanto previsto nei precedenti punti b), c), d) ed e) relativi alle persone fisiche, la domanda di ammissione dovrà altresì contenere:

- a) la ragione sociale o la denominazione, la forma giuridica e la sede legale;
- b) l'organo sociale che ha autorizzato la domanda e la relativa deliberazione;
- c) la qualifica della persona che sottoscrive la domanda.

L'ammissione di un nuovo socio è fatta con deliberazione degli amministratori su domanda dell'interessato. La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata a cura degli amministratori nel libro dei soci.

Ogni socio è iscritto in un'apposita sezione del libro soci in base alla categoria di appartenenza.

Il consiglio di amministrazione deve entro sessanta giorni motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dagli amministratori, chi l'ha proposta può entro sessanta giorni dalla comunicazione del diniego chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea, la quale delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della sua prossima successiva convocazione.

Gli amministratori nella relazione al bilancio illustrano le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione dei nuovi soci.

Articolo 7 (Obblighi dei soci)

Fermi restando gli altri obblighi nascenti dalla legge e dallo statuto, i soci sono obbligati all'osservanza dello statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni adottate dagli organi sociali, nonché al versamento, con le modalità e nei termini fissati dal Consiglio di Amministrazione:

- del capitale sottoscritto;
- dell'eventuale sovrapprezzo determinato dall'assemblea in sede di approvazione del bilancio su proposta degli amministratori.

Per tutti i rapporti con la cooperativa il domicilio dei soci è quello risultante dal libro soci. La variazione del domicilio del socio ha effetto dopo trenta giorni dalla ricezione della relativa comunicazione, da effettuarsi con lettera raccomandata (o altra comunicazione scritta equivalente, idonea e con data certa) alla cooperativa.

Articolo 8 (Azioni)

Il capitale sociale è variabile ed è diviso in azioni del valore nominale di euro 50,00 (cinquanta/00).

Per i soci preesistenti continua a sussistere il valore delle azioni precedentemente sottoscritte ai sensi dell'art.21 c.4 della Legge 31 gennaio 1992 n.59.

Ciascun socio non può detenere un numero di azioni superiori ai limiti fissati dalla legge.

Ai sensi dell'articolo 2346, comma 1, c.c. le azioni non sono rappresentate da

certificati azionari e pertanto la legittimazione all'esercizio dei diritti sociali conseguente all'iscrizione nel libro dei soci.

Le azioni non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli volontari, né essere cedute con effetto verso la cooperativa senza l'autorizzazione degli Amministratori.

Il socio che intende trasferire, anche in parte, le proprie azioni deve darne comunicazione agli amministratori con lettera raccomandata (o altra comunicazione scritta equivalente, idonea e con data certa), fornendo relativamente all'aspirante acquirente le indicazioni previste nel precedente articolo 6.

Il provvedimento che concede o nega l'autorizzazione deve essere comunicato al socio entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta.

Decorso tale termine, il socio è libero di trasferire la propria partecipazione e la cooperativa deve iscrivere nel libro dei soci l'acquirente che abbia i requisiti previsti per divenire socio in una delle categorie indicate nel presente statuto.

Il provvedimento che nega al socio l'autorizzazione deve essere motivato. Contro il diniego il socio entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione può proporre opposizione avanti gli Arbitri.

Articolo 9 (Recesso del socio)

Oltre che nei casi previsti dalla legge (articolo 2437 c.c.), può recedere il socio:

- a)** che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;
- b)** che non sia più in grado di partecipare all'attività volta al raggiungimento degli scopi sociali.

Il recesso non può essere parziale.

La dichiarazione di recesso deve essere comunicata mediante raccomandata (o altra comunicazione scritta equivalente, idonea e con data certa) con avviso di ricevimento alla cooperativa. Gli amministratori devono esaminarla entro sessanta giorni dalla ricezione. Se non sussistono i presupposti del recesso, gli amministratori devono darne immediata comunicazione al socio, mediante raccomandata (o altra comunicazione scritta equivalente, idonea e con data certa) con avviso di ricevimento, il quale entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, può proporre opposizione innanzi agli Arbitri.

Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.

Per i rapporti mutualistici, il recesso ha effetto con la chiusura dell'esercizio in corso, se comunicato tre mesi prima, e, in caso contrario, con la chiusura dell'esercizio successivo. Tuttavia, il Consiglio di Amministrazione potrà, su richiesta dell'interessato, far decorrere l'effetto del recesso dall'annotazione dello stesso sul libro dei soci.

Articolo 10 (Esclusione)

L'esclusione del socio, oltre che nel caso indicato all'articolo 2531 c.c., può aver luogo:

- 1)** per gravi inadempienze delle obbligazioni che derivano dalla legge, dal contratto sociale, dal regolamento o dal rapporto mutualistico;
- 2)** per mancanza o perdita dei requisiti previsti per la partecipazione alla cooperativa;
- 3)** nei casi previsti dall'articolo 2286 c.c.;
- 4)** nei casi previsti dall'articolo 2288, comma 1, c.c..

L'esclusione deve essere deliberata dagli amministratori e comunicata al socio mediante raccomandata (o altra comunicazione scritta equivalente, idonea e con data certa) con avviso di ricevimento.

Contro la deliberazione di esclusione il socio può proporre opposizione avanti gli Arbitri, nel termine di sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione.

Lo scioglimento del rapporto sociale determina anche la risoluzione dei rapporti mutualistici pendenti.

Articolo 11 (Morte del socio)

In caso di morte del socio, gli eredi o legatari del socio defunto hanno diritto di ottenere il rimborso delle azioni interamente liberate nella misura e con le modalità di cui al successivo articolo 12.

Gli eredi e legatari del socio deceduto dovranno presentare, unitamente alla richiesta di liquidazione del capitale di spettanza, atto notorio o altra idonea documentazione dalla quale risultino gli aventi diritto.

Nell'ipotesi di più eredi o legatari essi, entro sei mesi dalla data del decesso del de cuius, dovranno indicare quello tra essi che li rappresenterà di fronte alla cooperativa.

In difetto di tale designazione si applica l'articolo 2347 2° e 3° comma del codice civile nei confronti di ciascuno dei successori.

Articolo 12 (Rimborso delle azioni)

I soci receduti od esclusi, nonché gli eredi o i legatari del socio deceduto, hanno il diritto al rimborso delle azioni.

Il rimborso delle azioni ha luogo sulla base del bilancio dell'esercizio in cui si sono verificati il recesso, l'esclusione o la morte del socio.

I soci esclusi per i motivi indicati nell'articolo 10 sub n.1 oltre al risarcimento dei danni ed al pagamento dell'eventuale penale, ove determinata nel regolamento, perdono il diritto al rimborso della partecipazione calcolata come sopra.

La liquidazione della partecipazione sociale, eventualmente ridotta in proporzione alle perdite imputabili al capitale e detratte le somme ancora dovute dal socio, comprende il valore nominale delle azioni e il rimborso del soprapprezzo, ove versato, qualora sussista nel patrimonio della cooperativa e non sia stato destinato ad aumento gratuito del capitale ai sensi dell'articolo 2545-*quinquies*, comma 3, c.c..

Il pagamento deve essere fatto entro 180 giorni dall'approvazione del bilancio.

Articolo 13 (Termini di decadenza, limitazioni al rimborso, responsabilità dei soci cessati)

La Cooperativa non è tenuta al rimborso delle azioni in favore dei soci receduti od esclusi o degli eredi del socio deceduto, ove questo non sia stato richiesto entro i 5 anni dalla data di approvazione del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale è divenuto operativo.

Il valore delle azioni per le quali non sarà richiesto il rimborso nel termine suddetto sarà devoluto, con delibera del Consiglio di Amministrazione, alla riserva legale.

La Cooperativa può compensare con il debito derivante dal rimborso delle azioni, del soprapprezzo, o del pagamento della prestazione mutualistica e del rimborso dei prestiti, il credito derivante da penali, ove previste da apposito regolamento, da risarcimento danni e da prestazioni mutualistiche fornite anche fuori dai limiti di cui all'articolo 1243 del codice civile.

Il socio che cessa di far parte della Società risponde verso questa, per il pagamento dei conferimenti non versati, per un anno dal giorno in cui il recesso o l'esclusione hanno avuto effetto.

Se entro un anno dallo scioglimento del rapporto associativo si manifesta l'insolvenza della Società, il socio uscente è obbligato verso questa nei limiti di quanto

ricevuto.

Nello stesso modo e per lo stesso termine sono responsabili verso la Società gli eredi del socio defunto.

TITOLO IV SOCI SOVVENTORI

Articolo 14 (Soci sovventori)

Ferme restando le disposizioni di cui al Titolo III del presente statuto, possono essere ammessi alla Cooperativa soci sovventori, di cui all'articolo 4 della legge 31.1.1992 n. 59.

Articolo 15 (Conferimento e azioni dei soci sovventori)

I conferimenti dei sovventori costituiscono il fondo per il potenziamento aziendale.

I conferimenti stessi possono avere ad oggetto denaro, beni in natura o crediti, e sono rappresentati da azioni nominative trasferibili del valore di Euro 250,00 (duecentocinquanta/00) ciascuna.

La cooperativa ha facoltà di non emettere i titoli ai sensi dell'articolo 2346 del codice civile.

Articolo 16 (Alienazione delle azioni dei soci sovventori)

Le azioni dei sovventori possono essere sottoscritte e trasferite esclusivamente previo gradimento del Consiglio di Amministrazione.

Il socio che intenda trasferire le azioni deve comunicare al Consiglio di Amministrazione il proposto acquirente e lo stesso deve pronunciarsi entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione.

In caso di mancato gradimento del soggetto acquirente indicato dal socio che intende trasferire i titoli, il Consiglio di Amministrazione provvederà ad indicarne altro gradito e, in mancanza, il socio potrà vendere a chiunque.

Articolo 17 (Deliberazione di emissione)

L'emissione delle azioni destinate ai soci sovventori deve essere disciplinata con deliberazione dell'assemblea, con la quale devono essere stabiliti:

- a) l'importo complessivo dell'emissione;
- b) l'eventuale esclusione o limitazione, motivata dal Consiglio di Amministrazione, del diritto di opzione dei soci cooperatori sulle azioni emesse;
- c) il termine minimo di durata del conferimento;
- d) i diritti patrimoniali di partecipazione agli utili e gli eventuali privilegi attribuiti alle azioni, fermo restando che il tasso di remunerazione non può essere maggiorato in misura superiore a due punti rispetto al dividendo corrisposto previsto per i soci cooperatori;
- e) i diritti patrimoniali in caso di recesso, potendo prevedere la distribuzione delle eventuali riserve divisibili.

Al socio sovventore viene attribuito un voto nelle assemblee della cooperativa. In ogni caso i voti attribuiti ai soci sovventori non devono superare il terzo dei voti spettanti a tutti i soci.

Qualora, per qualunque motivo, si superi tale limite, i voti dei soci sovventori verranno computati applicando un coefficiente correttivo determinato dal rapporto tra il numero massimo dei voti ad essi attribuibili per legge e il numero di voti da essi portati.

Fatta salva l'eventuale attribuzione di privilegi patrimoniali ai sensi della precedente lettera d), qualora si debba procedere alla riduzione del capitale sociale a fronte di perdite, queste ultime graveranno anche sul fondo costituito mediante i conferimenti dei sovventori in proporzione al rapporto tra questo ed il capitale

conferito dai soci cooperatori.

La deliberazione dell'assemblea stabilisce altresì i compiti che vengono attribuiti al Consiglio di Amministrazione ai fini dell'emissione dei titoli.

Articolo 18 (Recesso dei soci sovventori)

Oltre che nei casi previsti dall'articolo 2437 del codice civile, ai soci sovventori il diritto di recesso spetta qualora sia decorso il termine minimo di durata del conferimento stabilito dall'assemblea in sede di emissione delle azioni a norma del precedente articolo.

Oltre a quanto espressamente stabilito dal presente statuto, ai sovventori si applicano le disposizioni dettate a proposito dei soci cooperatori, in quanto compatibili con la natura del rapporto. Non si applicano le disposizioni concernenti i requisiti di ammissione e le clausole di incompatibilità.

TITOLO V

OBBLIGAZIONI ED ALTRI STRUMENTI FINANZIARI

Articolo 19 (Obbligazioni e strumenti di debito)

Con deliberazione dell'assemblea straordinaria, la cooperativa può emettere obbligazioni, nonché strumenti finanziari di debito, diversi dalle obbligazioni, ai sensi degli artt. 2410 e seg. c.c..

In tal caso, con regolamento approvato dalla stessa assemblea straordinaria, sono stabiliti:

- l'importo complessivo dell'emissione, il numero dei titoli emessi ed il relativo valore unitario;
- le modalità di circolazione;
- i criteri di determinazione del rendimento e le modalità di corresponsione degli interessi;
- il termine di scadenza e le modalità di rimborso.

All'assemblea speciale delle categorie degli azionisti detentrici di strumenti finanziari privi di diritto di voto, ed al relativo rappresentante comune, si applica quanto previsto dalle norme di legge.

TITOLO VI

ORGANI SOCIALI

Articolo 20 (Organi)

Sono organi della cooperativa:

- a) l'Assemblea dei soci;
- b) il Consiglio di Amministrazione;
- c) il Collegio dei Sindaci, se nominato;

a) Assemblea

Articolo 21 (Convocazione)

L'assemblea viene convocata con lettera raccomandata (o altra comunicazione scritta equivalente, idonea e con data certa), anche a mano, inviata ai soci almeno quindici giorni prima dell'adunanza o altro mezzo di comunicazione idoneo a garantire la prova dell'avvenuta ricezione individuato dal Consiglio di Amministrazione.

In alternativa la convocazione può essere effettuata con avviso pubblicato almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'assemblea su un quotidiano a diffusione provinciale.

L'assemblea può essere convocata anche fuori dal Comune ove si trova la sede sociale, purché in Italia.

L'Assemblea inoltre può essere convocata dal Consiglio di Amministrazione ogni volta esso ne ravvisi la necessità e deve essere convocata senza ritardo, qualora

ne sia fatta richiesta scritta dal Collegio dei Sindaci o da tanti soci che rappresentino almeno un decimo dei voti spettanti a tutti i soci.

In assenza delle prescritte formalità per la convocazione, l'Assemblea si reputa validamente costituita quando siano presenti o rappresentati tutti i soci con diritto di voto e la maggioranza degli Amministratori e dei Sindaci Effettivi, se nominati. Tuttavia ciascuno degli intervenuti può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.

Articolo 22 (Competenze dell'assemblea)

L'assemblea, sia essa ordinaria o straordinaria, delibera sulle materie attribuite alla propria competenza dalla legge.

L'assemblea ordinaria può inoltre essere chiamata dagli amministratori, ai sensi dell'articolo 2364, comma 1, n. 5), c.c., per l'autorizzazione di determinati atti di gestione individuati dagli amministratori, ferma in ogni caso la responsabilità di questi per gli atti compiuti.

Articolo 23 (Intervento e voto)

Ai sensi dell'articolo 2538 del codice civile, nelle Assemblee hanno diritto di voto coloro che risultano iscritti da almeno novanta giorni nel libro dei soci e che non siano in mora nei versamenti delle azioni sottoscritte.

Ciascun socio cooperatore persona fisica ha un solo voto, qualunque sia l'ammontare della sua partecipazione; i soci cooperatori persone giuridiche hanno diritto ad un solo voto per socio.

Ciascun socio, anche se sovventore, ha un solo voto, qualunque sia l'ammontare della sua partecipazione.

L'Assemblea sia ordinaria che straordinaria può svolgersi con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci, ed in particolare a condizione che:

- a) sia consentito al Presidente dell'Assemblea, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, di accertare inequivocabilmente l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- b) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- c) sia consentito agli intervenuti di partecipare in tempo reale alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;
- d) vengano indicati nell'avviso di convocazione (salvo che si tratti di Assemblea totalitaria) i luoghi audio/video collegati a cura della Cooperativa, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il Presidente e il soggetto verbalizzante.

I soci che, per qualsiasi motivo, non possono intervenire personalmente all'Assemblea, hanno la facoltà di farsi rappresentare, mediante delega scritta, soltanto da un altro socio avente diritto al voto, appartenente alla medesima categoria di socio cooperatore o sovventore.

La rappresentanza non può essere conferita né ai membri degli organi amministrativi o di controllo o ai dipendenti della società, né alle società da essa controllate o ai membri degli organi amministrativi o di controllo o ai dipendenti di queste.

Ciascun socio non può rappresentare più di cinque soci.

La delega non può essere rilasciata con il nome del rappresentante in bianco.

Il socio imprenditore individuale può farsi rappresentare nell'Assemblea anche

dal coniuge, dai parenti entro il terzo grado o dagli affini entro il secondo che collaborano all'impresa.

I soci persone giuridiche sono rappresentati in Assemblea dal loro legale rappresentante oppure da altro soggetto dai medesimi designato.

Per le votazioni si procederà normalmente col sistema dell'alzata di mano, o con altro metodo deliberato dall'Assemblea, legalmente consentito.

Le elezioni delle cariche sociali avverranno, a maggioranza relativa, per alzata di mano, per acclamazione o con altro sistema legalmente deliberato dall'Assemblea.

In questo caso l'avviso di convocazione deve essere inviato mediante raccomandata A/R (o altra comunicazione scritta equivalente, idonea e con data certa) e deve contenere per esteso la deliberazione proposta.

I soci devono trasmettere a mezzo di raccomandata A/R (o altra comunicazione scritta equivalente, idonea e con data certa) alla cooperativa la propria dichiarazione di voto scritta in calce al documento di convocazione.

Articolo 24 (Presidente e verbalizzazione)

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione ed in sua assenza dal Vicepresidente, ed in assenza anche di questi, dalla persona designata dall'Assemblea stessa, col voto della maggioranza dei presenti.

Essa provvede alla nomina di un Segretario, anche non socio. La nomina del Segretario non ha luogo quando il verbale è redatto da un Notaio.

Funzione, poteri e doveri del Presidente sono regolati dalla legge.

Articolo 25 (Maggioranze e votazioni)

In prima convocazione l'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita quando siano intervenuti la metà più uno dei soci aventi diritto al voto.

In seconda convocazione l'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti.

L'assemblea ordinaria e quella straordinaria deliberano a maggioranza assoluta dei voti dei soci presenti in assemblea al momento della votazione.

Le votazioni vengono effettuate secondo il metodo stabilito dall'assemblea, escluso in ogni caso il voto segreto.

b) Amministrazione e controllo

Articolo 26 (Consiglio di amministrazione)

La cooperativa è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da un numero di consiglieri variabile da tre a nove membri, eletti dall'Assemblea ordinaria dei soci, che ne determina di volta in volta il numero.

L'amministrazione della cooperativa può essere affidata anche a soggetti non soci, purchè la maggioranza degli amministratori sia scelta tra i soci cooperatori oppure tra le persone indicate dai soci cooperatori persone giuridiche.

Gli Amministratori non possono essere nominati per un periodo superiore a tre esercizi societari e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica. Gli Amministratori sono rieleggibili.

Il Consiglio elegge nel suo seno il presidente ed il vice presidente, qualora non vi abbia provveduto l'Assemblea in sede di nomina.

Articolo 27 (Compiti del Consiglio di amministrazione)

Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione della Società, esclusi solo quelli riservati all'Assemblea dalla legge e dallo statuto.

Il Consiglio di Amministrazione può delegare parte delle proprie attribuzioni, ad

eccezione delle materie previste dall'articolo 2381 del codice civile, nonché di quanto previsto dall'articolo 2544 del codice civile in materia di ammissione, recesso ed esclusione dei soci e delle decisioni che incidono sui rapporti mutualistici con i soci, ad uno o più dei suoi componenti, oppure ad un Comitato Esecutivo formato da alcuni Amministratori, determinando il contenuto, i limiti e le eventuali modalità di esercizio della delega.

Perlomeno ogni sei mesi gli organi delegati devono riferire agli Amministratori e al Collegio Sindacale, se nominato, sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggior rilievo, in termini di dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla Cooperativa e dalle sue controllate.

Articolo 28 (Convocazioni e deliberazioni)

Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno un terzo dei consiglieri.

La convocazione è fatta dal Presidente a mezzo e-mail con conferma dell'avvenuta ricezione o con qualsiasi altro mezzo che consenta la prova dell'avvenuto ricevimento della comunicazione, da spedirsi non meno di cinque giorni di calendario prima dell'adunanza e, nei casi urgenti, a mezzo e-mail, in modo che i consiglieri e sindaci effettivi ne siano informati almeno un giorno prima della riunione e si possa dare prova dell'avvenuta ricezione.

Nel caso di inerzia o impossibilità del Presidente, la convocazione può essere fatta anche dal Vicepresidente e nel caso di sua impossibilità o inerzia anche dall'Amministratore in carica più anziano.

Le adunanze del Consiglio di amministrazione sono valide quando vi intervenga la maggioranza degli amministratori in carica.

La presenza alle riunioni può avvenire anche per il tramite di mezzi di telecomunicazione. In questo ultimo caso devono comunque essere soddisfatte le seguenti condizioni:

- 1) che siano presenti nello stesso luogo il presidente ed il segretario della riunione, che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale, dovendosi ritenere la riunione svolta in detto luogo;
- 2) che sia effettivamente possibile al presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- 3) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi oggetto di verbalizzazione;
- 4) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché quando necessario di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti.

Ogni Amministratore deve dare notizia agli altri Amministratori ed al Collegio Sindacale, se nominato, di ogni interesse che, per conto proprio o di terzi, abbia in una determinata operazione della Società, precisandone la natura, i termini, l'origine, e la portata; se si tratta di Amministratore Delegato deve altresì astenersi dal compiere l'operazione, investendo della stessa il Consiglio di Amministrazione

Articolo 29 (Integrazione del consiglio)

In caso di mancanza sopravvenuta di uno o più componenti del Consiglio di Amministrazione gli altri provvedono a sostituirli nei modi previsti dall'articolo 2386 del codice civile, non ricorrendo tuttavia la necessità di approvazione da parte del

Collegio Sindacale qualora quest'ultimo non sia nominato.

Se viene meno la maggioranza dei componenti il Consiglio di Amministrazione, quelli rimasti in carica devono convocare l'Assemblea perché provveda alla sostituzione dei mancanti; gli Amministratori così nominati scadono insieme con quelli in carica all'atto della loro nomina.

In caso di mancanza sopravvenuta di tutti i componenti il Consiglio di Amministrazione, l'Assemblea deve essere convocata d'urgenza dal Collegio Sindacale, se nominato, il quale può compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione. In caso di mancanza del Collegio Sindacale, il Consiglio di Amministrazione è tenuto a convocare l'Assemblea e rimane in carica fino alla sua sostituzione.

Articolo 30 (Compensi agli amministratori)

Agli amministratori non spetta alcun compenso per l'incarico se non espressamente deliberato dall'assemblea ordinaria dei soci.

Essi hanno tuttavia diritto al rimborso delle spese sostenute per lo svolgimento dell'incarico previa presentazione di idonea documentazione.

L'assemblea può anche accantonare a favore degli amministratori nelle forme repute idonee un'indennità per la risoluzione del rapporto da liquidarsi alla cessazione del mandato.

Spetta al Consiglio, sentito il parere del Collegio Sindacale, se nominato, determinare la remunerazione dovuta a singoli Amministratori investiti di particolari cariche nei limiti dell'ammontare determinato dall'Assemblea.

Articolo 31 (Rappresentanza)

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione ha la rappresentanza della Cooperativa di fronte ai terzi e in giudizio.

La rappresentanza della Cooperativa spetta, nei limiti delle deleghe conferite, anche ai Consiglieri Delegati, se nominati. Il Consiglio di Amministrazione può nominare Direttori Generali, Istitori e Procuratori Speciali.

In caso di assenza o di impedimento del Presidente, tutti i poteri a lui attribuiti spettano al Vicepresidente, la cui firma costituisce piena prova dell'assenza o dell'impedimento del Presidente.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione, nei limiti delle deleghe allo stesso conferite, potrà conferire speciali procure, per singoli atti o categorie di atti, ad altri Consiglieri oppure ad estranei, con l'osservanza delle norme legislative vigenti al riguardo.

c) Collegio dei sindaci

Articolo 32 (Collegio sindacale)

Il Collegio Sindacale, se obbligatorio per legge o se comunque nominato dall'Assemblea, si compone di tre membri effettivi e due supplenti, eletti dall'Assemblea tra i soggetti in possesso dei requisiti previsti dalla legge.

Il Presidente del Collegio Sindacale è nominato dall'Assemblea.

I Sindaci restano in carica per tre esercizi e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica.

Essi sono rieleggibili.

La retribuzione annuale dei Sindaci è determinata dall'Assemblea all'atto della nomina per l'intero periodo di durata del loro ufficio.

Al Collegio Sindacale può essere attribuito dall'Assemblea anche l'incarico di revisione legale dei conti; in tal caso esso deve essere integralmente composto di revisori legali iscritti nell'apposito registro.

d) Il controllo contabile

Articolo 33 (Controllo contabile)

La revisione legale dei conti, se non è attribuita al Collegio Sindacale, è esercitata da un revisore legale dei conti o da una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

L'Assemblea determina il compenso spettante al revisore o alla società di revisione per l'intera durata dell'incarico pari a tre esercizi.

TITOLO VII

PATRIMONIO SOCIALE ED ESERCIZIO SOCIALE

Art. 34 (Elementi costitutivi)

Il patrimonio della cooperativa è costituito:

1) dal capitale sociale, che è variabile ed è formato:

a) dai conferimenti effettuati dai soci cooperatori rappresentati da azioni di valore minimo pari a € 50,00 (cinquanta/00) e, nel complesso, non superiori ai limiti di legge. Per i soci preesistenti continua a sussistere il valore nominale delle azioni al momento dell'emissione;

b) dai conferimenti effettuati dai soci sovventori, confluenti nel fondo per il potenziamento aziendale;

2) dalla riserva legale formata con gli utili e con il valore delle azioni eventualmente non rimborsate ai soci receduti o esclusi ed agli eredi di soci deceduti;

3) dall'eventuale sovrapprezzo delle azioni formato con le somme versate dai soci;

4) dalla riserva straordinaria;

5) da ogni altra riserva costituita dall'Assemblea e/o prevista per legge.

Ai sensi dell'art. 2346 del codice civile, la cooperativa ha facoltà di escludere l'emissione dei certificati azionari e utilizzare tecniche alternative di legittimazione e circolazione.

Le riserve indivisibili non possono essere ripartite tra i soci né durante la vita sociale né all'atto dello scioglimento della cooperativa.

Articolo 35 (Bilancio di esercizio)

L'esercizio sociale va dal primo gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio sociale il Consiglio di Amministrazione provvede alla redazione del progetto di bilancio.

Il progetto di bilancio deve essere presentato all'Assemblea dei soci per l'approvazione entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro centottanta giorni qualora venga redatto il bilancio consolidato, oppure lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della Società, segnalate dal Consiglio di Amministrazione nella relazione sulla gestione o, in assenza di questa, nella nota integrativa al bilancio.

L'Assemblea che approva il bilancio delibera sulla destinazione degli utili annuali destinandoli:

a) a riserva legale indivisibile nella misura non inferiore a quella stabilita dalla legge;

b) al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui all'articolo 11 della legge 31.1.1992, n. 59, nella misura prevista dalla legge medesima;

c) a remunerazione del capitale dei soci sovventori;

d) ad eventuale rivalutazione del capitale sociale, nei limiti ed alle condizioni previsti dall'articolo 7 della legge 31.1.1992, n. 59;

e) ad eventuali dividendi in misura non superiore al limite stabilito dal codice civile per le cooperative a mutualità prevalente.

L'Assemblea può, in ogni caso, destinare gli utili, ferme restando le destinazioni obbligatorie per legge, alla costituzione di riserve indivisibili, oppure a riserve divisibili tra i soci non cooperatori.

L'Assemblea può sempre deliberare la distribuzione di utili ai soli soci non cooperatori nella misura massima prevista per le cooperative a mutualità prevalente.

Articolo 36 (Ristorni)

Qualora lo consentano le risultanze dell'attività mutualistica il Consiglio di Amministrazione può proporre all'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio d'esercizio di destinare una quota dell'utile ai soci cooperatori a titolo di ristorno, secondo quanto previsto dal regolamento interno, da approvarsi ai sensi dell'articolo 2521, ultimo comma, del codice civile.

I ristorni attribuiti ai soci lavoratori, che costituiscono maggiorazione della relativa retribuzione, non possono in nessun caso superare la misura del trenta per cento dei trattamenti retributivi complessivi ai sensi dell'articolo 3, comma uno e comma due, lettera a), della legge 3 aprile 2001 n. 142.

Per i soci lavoratori si terrà conto di:

- ore lavorate e retribuite nel corso dell'anno,
- qualifica/professionalità,
- compensi erogati,
- tempo di permanenza in Cooperativa,
- tipologia del rapporto di lavoro.

Per i soci non lavoratori la ripartizione del ristorno ai singoli soci dovrà essere effettuata considerando la quantità e qualità degli scambi mutualistici intercorrenti fra la cooperativa ed il socio stesso secondo quanto previsto in apposito regolamento, da approvarsi ai sensi dell'articolo 2521 ultimo comma c.c., sulla base dei seguenti criteri (da soli o combinati fra loro):

- percentuale sugli acquisti effettuati nell'anno di riferimento;
- percentuale sugli acquisti effettuati in un periodo determinato.

Sulla base di quanto previsto ai commi precedenti l'Assemblea, che approva il progetto di bilancio, delibera sulle modalità di assegnazione dei ristorni, oltre che mediante erogazione diretta, anche sotto forma di aumento gratuito del capitale posseduto da ciascun socio, o mediante l'attribuzione di azioni di sovvenzione o di strumenti finanziari.

L'assemblea che delibera l'approvazione del bilancio e la destinazione del ristorno, ha la possibilità di ratificare l'operato del Consiglio di Amministrazione che abbia deciso anticipi sul ristorno sulla base di periodici bilanci infraperiodo, nel rispetto della normativa vigente.

TITOLO VIII CONTROVERSIE

Art. 37 (Clausola Arbitrale)

Sono devolute alla cognizione di arbitri rituali secondo le disposizioni di cui al D.Lgs. n. 5/2003, nominati con le modalità di cui al successivo art. 38, salvo che non sia previsto l'intervento obbligatorio del Pubblico Ministero:

- a)** tutte le controversie insorgenti tra soci o tra soci e cooperativa che abbiano ad oggetto diritti disponibili, anche quando sia oggetto di controversia la qualità di socio;
- b)** le controversie relative alla validità delle deliberazioni assembleari;
- c)** le controversie da amministratori, liquidatori o sindaci, o nei loro confronti.

La clausola arbitrale di cui al comma precedente è estesa a tutte le categorie di soci.

La sua accettazione espressa è condizione di proponibilità della domanda di adesione alla Cooperativa da parte dei nuovi soci.

L'accettazione della nomina alla carica di amministratore, sindaco o liquidatore è accompagnata dalla espressa adesione alla clausola di cui al comma precedente.

Art. 38 (Arbitri e procedimento)

Gli arbitri sono in numero di:

a) uno, per le controversie di valore inferiore ad Euro 25.000,00 (venticinquemila/00). Ai fini della determinazione del valore della controversia si tiene conto della domanda di arbitrato, osservati i criteri di cui agli artt. 10 e seguenti del Codice di Procedura Civile;

b) tre, per le altre controversie, comprese quelle di valore indeterminabile.

Gli arbitri sono scelti tra gli esperti di diritto e di settore e sono nominati dal Presidente della Camera Arbitrale presso la Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Bergamo; ove costui non provveda entro il termine sopra indicato, sono nominati dal Presidente del Tribunale di Bergamo; all'arbitrato è applicabile il Regolamento di detta Camera Arbitrale vigente al momento della proposizione della domanda di arbitrato.

La domanda di arbitrato, anche quando concerne i rapporti tra soci, è comunicata alla Società, fermo restando quanto disposto dall'art. 35, comma 1 del D.Lgs. n. 5/2003.

Gli arbitri decidono secondo diritto. Fermo restando quanto disposto dall'art. 36 D.Lgs. n. 5/2003 i soci possono convenire di autorizzare gli arbitri a decidere secondo equità o possono dichiarare il lodo non impugnabile, con riferimento ai soli diritti patrimoniali disponibili.

Gli Arbitri decidono nel termine di mesi tre dalla costituzione dell'organo arbitrale, salvo che essi proroghino detto termine per non più di una sola volta nel caso di cui all'art. 35, comma 2, D.Lgs n. 5/2003, nel caso in cui sia necessario disporre una C.T.U. o in ogni altro caso in cui la scadenza del termine possa nuocere alla completezza dell'accertamento o al rispetto del principio del contraddittorio.

Nello svolgimento della procedura è omessa ogni formalità non necessaria al rispetto del contraddittorio.

Gli Arbitri fissano, al momento della costituzione, le regole procedurali cui si atterranno e le comunicano alle parti.

Essi, in ogni caso, devono fissare un'apposita udienza di trattazione.

Art. 39 (Esecuzione della decisione)

Fuori dai casi in cui non integri di per sé una causa di esclusione, la mancata esecuzione della decisione definitiva della controversia deferita agli arbitri è valutata quale causa di esclusione del socio, quando incida sull'osservanza dei suoi obblighi nei confronti della cooperativa o quando lasci presumere il venir meno della sua leale collaborazione all'attività sociale.

TITOLO IX

SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

Articolo 40 (Nomina liquidatori)

L'Assemblea che dichiara lo scioglimento della Cooperativa nominerà uno o più liquidatori stabilendone i poteri.

Articolo 41 (Devoluzione patrimonio)

In caso di scioglimento della Società, l'intero patrimonio sociale risultante dalla liquidazione sarà devoluto nel seguente ordine:

- a rimborso delle azioni effettivamente versate dai soci sovventori, eventualmente rivalutate a norma del precedente articolo 22, lettera d), e dei dividendi de-

liberati e non ancora corrisposti;

- a rimborso delle azioni effettivamente versate dai soci cooperatori, eventualmente rivalutate a norma del precedente articolo. 22, lettera d), e dei dividendi deliberati e non ancora corrisposti.

- al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, di cui all'articolo 11 della legge 31.1.1992, n. 59.

TITOLO X

DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

Articolo 42 (Regolamenti)

Per meglio disciplinare il funzionamento interno, e soprattutto per disciplinare i rapporti tra la cooperativa ed i soci determinando criteri e regole inerenti lo svolgimento dell'attività mutualistica, il Consiglio di Amministrazione potrà elaborare appositi regolamenti sottoponendoli successivamente all'approvazione dell'Assemblea con le maggioranze previste per le Assemblee straordinarie. Negli stessi regolamenti potranno essere stabiliti l'ordinamento e le mansioni dei comitati tecnici se verranno costituiti.

Articolo 43 (Legge applicabile)

Per quanto non previsto dal presente statuto, valgono le vigenti norme di legge sulle società cooperative di consumo.

Per quanto non previsto dal titolo VI del codice civile contenente la "disciplina delle società cooperative", a norma dell'articolo 2519, si applicano, in quanto compatibili, le norme delle Società per Azioni..

F.to Giuseppe CASALI

F.to Corrado DE ROSA (L.S.)

Copia su supporto informatico conforme all'originale del documento su supporto cartaceo, ai sensi dell'art. 22 comma 1 del Decreto Legislativo 7 marzo 2005 n. 82, già modificato dall'art. 15 del Decreto Legislativo 30 dicembre 2010 n. 235, firmato digitalmente come per Legge, che si rilascia per gli usi consentiti.

Bergamo, 17 luglio 2023.